

COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

**Spett.le
COMUNE di RIVA DEL GARDA
Provincia di Trento**

OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica al regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone di Posteggio di cui alla L.P. 17 del 30/07/2010 con decorrenza dal 1° gennaio 2023

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune, dott. Luigino Di Fabio, dott.ssa Maria Iargunkina e dott. Alberto Fia nominati con delibera del Consiglio comunale n. 17 dd. 27/11/2020

PREMESSO

- che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provvedorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- che la legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per il 2020), all'articolo 1, commi da 816 a 836, stabilisce che a decorrere dal 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone» (cosiddetto Canone unico) il quale sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. La stessa norma, al comma 837, istituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- che per il Comune di Riva del Garda, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), applicato fino al 2020 per le attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi, era da intendersi quale canone per la concessione dei posteggi di cui all'articolo 16 comma 1 lettera f) della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 e all'allegato 1, punto 6 della deliberazione della Giunta Provinciale 6 settembre 2013 n. 1881;
- La Giunta Provinciale con propria deliberazione del 19 marzo 2021 n. 443 ha stabilito, per quanto concerne le occupazioni di suolo pubblico correlate all'esercizio del commercio ambulante, la vigenza del "Canone unico" di cui all'articolo 1 comma 816 e seguenti della Legge 160/2019 e la facoltà concessa in capo ai Comuni dalla deliberazione della Giunta provinciale 6 settembre 2013 n. 1881, di operare con proprio Regolamento in merito alla scelta di applicazione del Canone di posteggio provinciale di cui all'art. 16, comma 1, lettera f), della LP n. 17/2010 il quale assomma e sostituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 comma 837 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, (cosiddetto "Canone mercatale"), dovuto dagli spuntisti e dai titolari di concessione per l'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal Regolamento del commercio su aree pubbliche.

- La citata deliberazione della Giunta provinciale stabilisce le tre seguenti possibilità offerte ai Comuni:
 - a) il canone di posteggio provinciale viene conglobato nelle tariffe del “canone” nazionale ma con l’evidenza della quota specifica relativa all’erogazione dei servizi aggiuntivi;
 - b) nella disciplina del canone di posteggio provinciale viene conglobato anche il “canone” mercatale” determinando un corrispettivo complessivo ma con evidenza univoca delle quote distinte relative all’occupazione del suolo pubblico ed all’erogazione dei servizi aggiuntivi;
 - c) i due canoni vengono mantenuti distinti, senza che questo comporti un aggravio finanziario per l’utente rispetto alle due opzioni di cui alle lettere a) e b).
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/04/2021 è stato approvato il Regolamento del Canone di posteggio comprensivo quindi anche del “canone” nazionale, optando in tal modo con quanto previsto dalla lettera b) sopra citata.
- Il Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 76 del 29/03/2022.
- Gli articoli 13 e 14 del regolamento prevedono la quantificazione degli interessi dovuti in caso di mancato o ritardato pagamento ed in caso di riscossione coattiva.
- L’Amministrazione comunale ritiene di modificare gli articoli relativi all’applicazione degli interessi in caso di mancato o ritardato pagamento, compreso il caso di riscossione coattiva. Viene proposto di applicare un interesse pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta aumentato di 2 (due) punti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 165, della legge 296/2006. Laddove il tasso legale sia inferiore al 4% e la sommatoria con i 2 punti previsti sia invece superiore, si applica il tasso massimo del 4%. Se invece il tasso legale supera il limite del 4% si applicherà solo il tasso legale in vigore.

VISTO

- la proposta di deliberazione di modifica del regolamento per l’applicazione del Canone di posteggio di cui alla L.P. n. 17/2010 ;
- le modifiche al regolamento contenute nell’allegato A alla proposta di deliberazione consiliare;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Programmazione Bilancio e Contabilità del Comune di Riva del Garda;

CONSIDERATO CHE

- il Canone di posteggio provinciale sostituisce la componente relativa all’occupazione di suolo pubblico del Canone Unico Patrimoniale di cui all’art. 1 commi 816 e seguenti della L. 160/2019;
- la gestione del canone di posteggio provinciale è affidata alla società “in house” Gestel srl in forza del disciplinare di servizio già in essere precedentemente per la COSAP e in scadenza al 31/12/2024;

tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell’art. 239 comma 1, lett. b) n. 7, del D.Lgs. 267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla sopracitata proposta di deliberazione di modifica del regolamento per la disciplina del Canone di posteggio di cui alla L.P. 17 del 30/07/2010.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Luigino Di Fabio

Mariia Iargunkina

Alberto Fia

Documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L'indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/1993).